



COMUNE DI FONTANELLE

Provincia di Treviso

Prot. n. 1581
Ord. N. 5

Fontanelle, 22.02.2001

Oggetto: approvazione criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

IL SINDACO

Premesso che:

- con l'entrata in vigore della legge 25 agosto 1991, n. 287, è stata completamente innovata la disciplina dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, stabilendo nuovi criteri per la programmazione del settore ed un nuovo regime autorizzatorio;
- l'abrogazione della precedente normativa e la mancata emanazione, nei termini previsti dalla legge, del regolamento di esecuzione e delle direttive regionali, previste dal quinto comma dell'art. 3 della legge medesima, hanno posto i Comuni nell'impossibilità di adempiere alle proprie competenze in materia, con pregiudizio degli interessi dei consumatori e degli operatori economici;
- è costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza nel ritenere che, in concordanza con i principi di libertà sanciti dall'art. 41 della Costituzione, non possa essere inibita l'iniziativa economica nel settore del commercio fino al completamento degli interventi normativi spettanti allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni, potendo legittimamente essere denegate le autorizzazioni all'esercizio di un'attività commerciale solo nell'interesse dei consumatori;
- conseguentemente all'indirizzo sopra enunciato, dapprima il Governo con legislazione d'urgenza, mediante l'emanazione di diversi decreti legge, ed infine il Parlamento con l'approvazione della legge 5.1.1996, n. 25, hanno attribuito direttamente al Sindaco la competenza in materia, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge;
- invero, con l'art. 2, comma primo, della citata legge n. 25/1996 è stato disposto che "fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 della medesima legge è rilasciata dai Sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il più equilibrato

rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestiche";

- infine il Governo, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge n. 287/1991, ha fissato con D.P.R. 13.12.1995 le direttive alle Regioni per l'emanazione da parte delle stesse dei criteri e dei parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili dai comuni per la somministrazione di alimenti e bevande;
- il quadro normativo, come sopra delineato, demanda al Sindaco l'onere di procedere in materia anche in assenza delle predette direttive regionali;

Ricordato che il Comune di Fontanelle, con ordinanza sindacale n. 34 del 21.12.1994, si era già dotato di un parametro per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, identificandolo in apposite distanze fra esercizi distinte per tipologia;

Dato atto che le sopravvenute interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali sul concetto di 'parametro numerico' (cfr. ad es.: Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 1997, n. 553) sembrano escludere la possibilità di determinarlo attraverso la fissazione di distanze fra esercizi di somministrazione;

Ritenuto, quindi, necessario modificare nel senso della fissazione di un numero massimo di esercizi autorizzabili per tipologia i parametri fissati con la citata ordinanza sindacale n. 34 del 21.12.1994, e provvedere nel contempo, per il corretto utilizzo del parametro numerico, a fissare anche alcune condizioni di rilascio, non potendo il Consiglio comunale adottare il provvedimento di cui all'art. 3, quinto comma, della legge n. 287/1991 in assenza del regolamento di esecuzione della legge medesima;

Viste le risultanze dello studio allo scopo commissionato da questa Amministrazione tramite il Consorzio Comuni Opitergino;

O R D I N A

Art. 1 Ambito di validità

In attesa del regolamento di esecuzione della Legge 25 agosto 1991, n° 287 – di seguito nominata Legge – e delle ulteriori direttive regionali previste dal quarto comma dell'art. 3 della Legge medesima, con la presente sono determinati i parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2 Verifiche di congruità e revisione

Il presente provvedimento ha validità triennale ed è soggetto a revisione in funzione della variazione, attuale e prospettica, degli elementi di cui all'art. 3,

comma 4 della Legge. A tale scopo, almeno sei mesi prima della scadenza, è avviata la verifica di congruità dei parametri numerici.

Ove il territorio comunale fosse, ai sensi del successivo art. 3, suddiviso in zone, il processo di revisione dovrà assumere le caratteristiche quali-quantitative ed esprimerne le valutazioni specifiche al fine di definire i parametri numerici. La conclusione di tale verifica sarà contenuta in una relazione che dovrà essere sottoposta al parere della Commissione provinciale congiuntamente al testo della proposta di nuova ordinanza.

Art. 3 Zonizzazione

Il territorio comunale costituisce unica zona ai fini della Legge in causa.

Art. 4 Parametri numerici

Il rilascio di nuove autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con riferimento alle tipologie di cui all'art. 5, 1° comma della Legge, è consentito nel rispetto dei seguenti limiti massimi (colonna IV):

Tipologia (I)	Zona n° (II)	N. esercizi esistenti (III)	N esercizi attivabili (IV)
(A)	UNICA	12	12
(B)	UNICA	17	19
(D)	UNICA	0	1
	Totale	29	32

In deroga ai parametri numerici di cui sopra, è consentito il rilascio di esercizi di tipologia B pertinenti e funzionali a complessi di pubblico servizio o interni a complessi sportivi o ricreativi.

Art. 5 Recupero quantitativo dei cessati

In caso di cessazione di esercizio per la somministrazione verrà recuperata una unità per ciascun esercizio cessato, ferma rimanendo la corrispondente tipologia.

L'unità recuperata va ad incrementare il parametro numerico e sarà disponibile per la riassegnazione, ferma la zona di riferimento.

Art. 6 Attività prevalente nelle tipologie lettera C

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 6, lettera d) della Legge, l'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in

cui la superficie coperta utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno al 60% della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi.

Art. 7

Deroga dai parametri (delibera Consiglio regionale n. 3/1998) all'interno di impianti stradali di carburanti.

In deroga ai limiti numerici di cui al precedente art. 4, è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni all'interno di impianti stradali di carburanti secondo il disposto di cui all'art. 23 della Delibera Regionale del 18.02.98, n. 3.

Fermo quanto precedente, le uniche deroghe concedibili sono quelle relative alle fattispecie esplicitamente designate dall'art. 3, comma 6 della Legge.

Art. 8

Distanza da particolari edifici

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sede dei pubblici esercizi è soggetto al rispetto della distanza minima di metri cinquanta da scuole, caserme, chiese ed altri luoghi di culto o cura o riposo.

Art. 9

Trasferimenti di esercizi

Il trasferimento di un preesistente esercizio all'interno della medesima zona, è soggetto a semplice comunicazione al Sindaco, da effettuarsi almeno sessanta giorni prima del trasferimento stesso, per consentire le verifiche di legge.

In caso di istanze per nuova apertura e di trasferimento prodotte nella medesima data è attribuita priorità alla domanda di trasferimento.

Art. 10

Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente nel presente provvedimento, si rimanda ai disposti del TULPS di cui al R.L.D. 18.06.31 n. 773 e del R.D. 06.06.40 n. 635, per le parti tuttora vigenti del D.M. 04.08.88 n. 375, della Legge 25.08.91 n. 287, del D.M. 17.12.92 n. 564 e della legge 12.08.93 n. 310.

IL SINDACO

Dott. Giovanni Pisani

- Il presente regolamento sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.